

ENTRARE NELLA SELVA. USI CIVICI E PROPRIETÀ COLLETTIVE

ANTONIO TOMAO

93

ENTRARE NELLA SELVA

La capacità dei boschi di produrre - oltre alla biomassa legnosa - molteplici beni e servizi è ormai pienamente riconosciuta. Il carattere multi-funzionale degli ecosistemi forestali deriva dalla produzione congiunta di beni (prodotti legnosi e non legnosi rinnovabili) e dall'erogazione di servizi di supporto (ad esempio la formazione del suolo), di regolazione (come mitigazione climatica, controllo dell'erosione, depurazione delle acque) e valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi).

Il concetto di “servizio ecosistemico”, o più propriamente di “utilità ecosistemica”[¶] dei boschi, seppur di recente formulazione affonda le radici in un passato molto più remoto, quando le popolazioni dipendevano dal bosco per larga parte del proprio sostentamento. L'uso delle risorse forestali per poter trarre quanto necessario per la sussistenza era garantito alla collettività da parte di chi di quei territori (o feudi) era proprietario. Il diritto di uso delle terre si è perpetuato nel tempo, traducendosi in alcuni casi in vere e proprie proprietà collettive.

L'ORIGINE DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE

La nozione di proprietà che si è affermata in Occidente negli ultimi secoli è quella di una proprietà individuale, soggettiva, esclusiva e assoluta, che non ammette ingerenze e limitazioni che non siano stabilite dalla legge. Tuttavia, alla proprietà di tipo individuale se ne affianca una “collettiva”, diversa anche dalla comunione ordinaria (proprietà di un bene per quote) che altro non è che l'espressione degli usi tradizionali dei boschi e dei pascoli da parte delle comunità rurali risalenti al Medioevo e protratti lungo il corso dei secoli fino a oggi. Si tratta di una proprietà identitaria, che realizza uno stretto rapporto tra gruppi di persone e territorio in una storia e tradizione comuni. La proprietà del bosco (e del pascolo) diviene così una vera e propria “istituzione” stabilendo un vincolo economico a favore delle generazioni presenti e future[¶].

Tale tipologia di proprietà si traduce nell'ordinamento italiano nei cosiddetti diritti di “uso civico”, termine che indica il diritto di godimento delle terre spettanti ai membri di collettività organizzate in un ordinamento politico-amministrativo. L'espressione indica con precisione il contenuto del diritto, consistente nella facoltà di usare terre altrui (*usus* e non *dominium*), e individua la condizione che conferisce la titolarità, ossia l'essere cittadino di un Comune (*civis*). Gli usi più comuni esercitati su terre a vocazione agricola, ovvero boschiva o pascoliva, consistono nel diritto di attingere acqua, seminare, raccogliere legna, portare bestie al pascolo[¶].

L'uso civico di legnatico e di pascolo sono, senza dubbio, i diritti principalmente regolamentati. Con il termine legnatico si intende il diritto di asportare legna da boschi di proprietà altrui, in genere comunale. Il diritto di legnatico, seppure espresso con differenti modalità secondo le tradizioni locali, prevede la raccolta di legna secca a terra, dei cimali, delle ramaglie, degli alberi schiantati o abbattuti per cause naturali, da parte dei cittadini residenti nel territorio comunale, ma anche il taglio del bosco da parte dei cittadini per usi sia domestici che di impresa, secondo i regolamenti locali.

La legna estratta dai boschi gravati da uso civico può anche essere destinata al soddisfacimento delle esigenze della popolazione locale previo pagamento di una cifra simbolica che copra i soli costi di taglio ed estrazione del materiale legnoso. Tale procedura è effettuata dal Comune e la vendita agli aventi diritto di uso civico a prezzo di costo è attualmente spesso utilizzata in alternativa alla raccolta di legno morto da parte della popolazione per evitare prelievi squilibrati o in aree sensibili.

L'uso civico di pascolo (*jus pascendi*) conferisce il diritto di esercitare il pascolo delle greggi o delle mandrie su terre di proprietà collettiva, dagli abitanti del Comune stesso o di un altro Comune territorialmente determinato. La concessione delle terre può avvenire dietro pagamento di un canone annuo (fida-pascolo), eventualmente differenziato in relazione alla zona di pascolamento e alla specie introdotta. Il numero di capi ammessi al pascolo nei territori gravati da uso civico è stabilito in relazione alla specie, compatibilmente con l'estensione e la produttività dei pascoli stessi. Anche in questo caso, comunque, il diversificato esercizio del pascolo trae origine dalle tradizioni pastorali locali.

L'utilizzo sostenibile di queste risorse contribuisce a mantenere una diversificazione del mosaico paesistico (alternanza di aree aperte e boscate) in aree marginali che altrimenti sarebbero facilmente ricolonizzate da arbusteti e altra vegetazione altamente infiammabile, con un conseguente aumento del rischio di incendio. In questo senso l'esercizio degli usi civici contribuisce al mantenimento delle funzioni ecologiche-ecosistemiche proprie di un mosaico paesaggistico diversificato, fungendo al contempo da presidio del territorio.

Il termine "usi civici" sottende due situazioni, che vengono di solito tenute distinte, sebbene presentino caratteri omogenei tra loro: usi civici su proprietà privata - terre private gravate - che contrassegnano i diritti reali perpetui di godimento delle popolazioni di un Comune su terre di privato possesso, anticamente di proprietà feudale o ecclesiastica e le terre comunali soggette

Esempio di pascolo brado effettuato su terreni all'interno del territorio gestito dall'Università agraria di Tarquinia (VT). Fotografia di Antonio Tomao.



agli usi civici - demani civici - che sono invece costituite dagli antichi demani universali all'uso delle quali hanno diritto i residenti del Comune. Accanto a queste forme di appartenenza, ma differenti da esse, si collocano le proprietà collettive “chiuse”, o “comunità famigliari”, tipiche dell'arco alpino, che indicano i terreni al cui godimento sono ammessi i soli discendenti degli abitanti originari.

La legge del 16 giugno 1927, n. 1766, che costituisce il testo normativo fondamentale in materia, ha proceduto al riordinamento delle terre gravate da usi civici, avviandone il processo di liquidazione per quanto riguarda i terreni privati, e garantendo il mantenimento dei “demani civici”. Alle terre civiche sono riconosciute giuridicamente caratteristiche di indivisibilità, inalienabilità, inusucapibilità, nonché il vincolo perpetuo alla destinazione agro-silvo-pastorale.

L'estensione degli usi civici è contrassegnata nel tempo da una continua regressione concomitante al mutamento delle condizioni economiche e al progressivo abbandono di un'economia di sussistenza. I beni civici presenti storicamente sul territorio sono stati, in vario modo e più o meno legittimamente, quasi tutti privatizzati. Si stima che dalla formazione del Regno d'Italia la proprietà e i diritti collettivi sono passati dall'80% del territorio nazionale, a non più del 15% ^L. Tuttavia, a fronte del progressivo declino degli usi civici come diritti reali con contenuto economico, agli stessi è stato riconosciuto, in tempi recenti, specifico valore ambientale e paesaggistico, sancito dapprima dalla legge Galasso ^L e poi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio [✱], derivante dal ruolo di primo piano che gli usi civici hanno svolto e possono continuare a svolgere nel plasmare e conservare il paesaggio italiano [¶].

EVERYMAN'S RIGHT NEI PAESI SCANDINAVI

In Europa, il diritto pubblico di accesso in bosco è ampiamente garantito in particolar modo nei Paesi scandinavi dove l'utilizzo del bosco è un elemento fondamentale delle attività tradizionali e ha radici rintracciabili nelle leggi provinciali del Medioevo ^L.

L'*everyman's right* garantisce a tutti il diritto fondamentale di vagare liberamente nelle aree rurali (boschi, ma anche prati e pascoli o laghi), indipendentemente da chi le possiede o le occupa. È possibile anche campeggiare per un breve periodo e raccogliere bacche e funghi ^{✱ ¶}, a patto di non danneggiare l'ambiente o creare disturbo ad altre persone e in particolar modo ai proprietari.

Tale diritto, pur essendo menzionato in atti ufficiali in Paesi

Raccolta di funghi in pinete di pino silvestre (*Pinus sylvestris*) in accordo con l'*Everymen's right*. Fotografia di Antonio Tomao.



come la Svezia¹¹ o riconosciuto come un diritto legale fondamentale in Finlandia, deriva dall'evoluzione nel corso dei secoli di un codice di condotta in gran parte non scritto. Negli ultimi decenni tuttavia, i cambiamenti nelle modalità di utilizzo del territorio e delle risorse naturali hanno esercitato una maggiore pressione sull'interpretazione di tali diritti. Sondaggi nazionali in Finlandia e in Svezia¹² hanno dimostrato che l'*everyman's right* è ampiamente accettato, ma con un sempre maggiore conflitto tra proprietari e utilizzatori del bosco¹³. I problemi principali derivano dall'uso commerciale organizzato.

In Scandinavia, infatti, le foreste appartengono principalmente a singole famiglie che hanno ampi diritti di gestione¹⁴, ma gli stessi boschi sono utilizzati a fini commerciali da aziende che raccolgono e commercializzano i cosiddetti "prodotti non legnosi" come frutti di bosco e funghi¹⁵.

La raccolta di prodotti non legnosi è una parte tipica dello stile di vita rurale e un'attività ricreativa molto comune nei Paesi scandinavi, in particolare in Finlandia¹⁶. Le bacche e i funghi vengono raccolti soprattutto per il consumo domestico, ma quando le aziende iniziano a praticare una raccolta intensiva ad uso commerciale possono nascere dei conflitti non trascurabili con le comunità locali e con i proprietari delle aree boscate.

Pur non essendo tutti i prodotti non legnosi inclusi nell'ambito dell'*everyman's right*¹⁷, chiunque può raccogliere funghi o prodotti del sottobosco sia per autoconsumo che per scopi commerciali senza alcuna limitazione di quantità e gratuitamente. Le aziende, tuttavia, per la raccolta, utilizzano e modificano i territori in vario modo, costruendo strade forestali e parcheggi che comportano effetti diretti e indiretti di vario genere sull'ambiente e sulle comunità locali. La capacità di un'azienda di ridurre i potenziali conflitti tramite un'attività di mediazione è definita nell'ordinamento finlandese "Social Licence to Operate" (SLO)¹⁸. Ciò significa che, oltre ad essere legali, le aziende devono operare in un modo socialmente accettabile.

Affinché un'attività di uso delle risorse non legnose sia realmente sostenibile è auspicabile un'adeguata compensazione economica da corrispondere ai proprietari terrieri a fronte dell'utilizzo pubblico delle terre. Tuttavia, in Scandinavia tale procedura non è attualmente realizzata.

I proprietari potrebbero anche trovare vantaggioso gestire attivamente i soprassuoli boscati attraverso pratiche selvicolturali che possano incrementare la produzione di funghi o bacche, o migliorarne le condizioni di raccolta se ciò portasse l'azienda che utilizza i prodotti non legnosi a corrispondere un risarcimento al proprietario forestale¹⁹. Infine la sostenibilità econo-

mica per la comunità locale potrebbe essere garantita attraverso accordi individuali che si ispirino ad una equa distribuzione del reddito favorendo le aziende locali nella fornitura di servizi di alloggio e ristorazione oppure assumendo manodopera del luogo²⁰.

USI CIVICI NEI PARCHI NAZIONALI ITALIANI

Progressivamente liquidati in gran parte del territorio nazionale, in Italia, i diritti di uso civico si sono contratti spazialmente nelle aree più marginali soprattutto dell'Appennino, dove il processo di privatizzazione delle terre è più lento e tali diritti hanno potuto perdurare giungendo ai giorni nostri ancora validi. Queste aree si trovano nella maggior parte dei casi incluse nelle aree protette e nei parchi regionali o nazionali.

Nel rispetto della normativa nazionale²¹, tutti i Parchi tutelano gli usi civici sul proprio territorio consentendone l'esercizio. Tuttavia, questi diritti sono affrontati in maniera diversificata negli strumenti normativi delle singole realtà.

Nei territori del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna gli utenti dei beni di uso civico godono di minori limitazioni nella raccolta dei funghi.

Nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini lo statuto attribuisce al consiglio direttivo il potere di deliberare sulle istanze per la liquidazione degli usi civici.

Nel Parco Nazionale dell'Aspromonte il regolamento del Parco fa espressamente riferimento al rapporto tra gli usi civici e la zonizzazione del territorio, indicando il diritto di legnatico attuabile esclusivamente nelle zone B, C e D, aree a minore protezione se comparate con le zone A, dove è vietato l'accesso se non per motivi di studio e monitoraggio²².

Per garantire i diritti della popolazione residente e al tempo stesso perseguire l'obiettivo di tutela ambientale nelle zone di riserva integrale in cui ricadono diritti di uso civico all'interno del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise è prevista la possibilità, per l'Ente Parco, di assumere in gestione diretta tali aree, tramite il pagamento di un canone di affitto, oppure, in alternativa, di procedere alla liquidazione degli usi civici; il pascolo e la raccolta della legna secca a terra sono consentiti nelle zone B, assieme al taglio degli alberi in piedi purché destinato all'approvvigionamento di legna da ardere per la popolazione residente.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga tra Abruzzo e Lazio ha adottato un approccio innovativo alla gestione dei diritti e delle proprietà collettive realizzando una specifica

cartografia tematica² 1. La sovrapposizione della carta delle terre e dei boschi gravati da uso civico ad altri strati informativi, quali la carta di uso del suolo, la carta dei tipi forestali e la carta della zonizzazione del Parco ha permesso di interpretare la tipologia del diritto e quantificare la superficie soggetta a usi civici nelle zone a diverso grado di tutela. Terreni gravati da uso civico sono presenti in 38 Comuni dei 44 appartenenti al Parco estendendosi complessivamente sul 41% del territorio e in prevalenza ricadono su terreni boscati, per quasi la metà, e su prati e pascoli, per il 30%. Di relativa importanza sono anche gli arbusteti che rappresentano oltre il 13% delle aree gravate da uso civico e corrispondono ad aree pascolive abbandonate e ricolonizzate dalla vegetazione arbustiva e poi arborea.

Questo tipo di analisi offre inoltre anche una possibile interpretazione della tipologia del diritto presente sui territori gravati, non specificata in sede di verifica demaniale. Si può facilmente supporre, infatti, che sui terreni boscati il diritto di legnatico sia l'uso civico ordinario, così come il diritto di pascolo è quello prevalentemente esercitato nelle aree a prateria. La sovrapposizione della Carta degli usi civici con la Carta della zonizzazione del Parco evidenzia, inoltre, una significativa quota di territori gravati nelle zone a maggiore grado di protezione quali zone B ed A dove gli usi civici superano il 50% della superficie protetta.

CONFLITTI E SOLUZIONI NELLA REALTÀ ITALIANA

Destinare una porzione di territorio a riserva integrale (zona A) implica la conservazione dell'ambiente naturale "nella sua integrità"³ 1. L'opzione di mantenimento degli usi civici in zona A è spesso supportata dalla presenza di porzioni di territorio non facilmente accessibili, in cui il diritto di uso civico pur essendo presente non è realmente godibile da parte dell'utente e della collettività.

In termini giuridici non si escludono totalmente le attività antropiche da queste aree, soprattutto se queste non mutano la destinazione d'uso delle terre, ma anzi possono concorrere alla conservazione dell'ambiente stesso, proprio come nel caso dell'esercizio degli usi civici⁴ 1. In ogni caso, è auspicabile far seguire alla scelta di mantenere gli usi civici anche in zona A un regolamento appositamente predisposto.

La rilevanza ambientale delle terre assoggettate a usi civici, in particolare per i servizi di protezione che detti usi sono in grado di assicurare, è alla base anche della previsione contenuta nell'art. 11, comma 5, della Legge Quadro sulle Aree protette (L. 394/1991), che salvaguardia esplicitamente "i diritti reali e gli usi

civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali".

Se gestiti in modo coordinato, gli usi civici possono infatti rappresentare un valore aggiunto nella politica di conservazione attuata da un Parco. In un'ottica integrata si potrebbero, ad esempio, effettuare i tagli per il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico nelle aree dove sono necessari interventi fitosanitari e/o di recupero e favorire al contempo una maggiore rotazione delle superfici assegnate.

La pianificazione e la gestione forestale rappresentano gli strumenti per definire, caso per caso, gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi previsti dalla legge 394/1991, in relazione alla zonizzazione delle aree protette e alle relative finalità di governo del territorio⁵ 1.

Il coordinamento di valori naturali e culturali, antropologici tradizionali e tutele previste dalla stessa legge quadro all'art. 12, può apparire contraddittoria nei casi in cui il Parco intenda la riserva integrale come area completamente preclusa alle attività dell'uomo, ad esempio in presenza di soprassuoli forestali vetusti gravati da uso civico. In questi casi l'opzione più coerente da perseguire si identifica con il mutamento di destinazione.

Nel caso del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, ad esempio, questo procedimento si conclude con provvedimento autorizzativo della Regione, che prevede il versamento di un canone al Comune titolare del demanio. Questa soluzione consente il godimento in esclusiva da parte dell'Ente (Parco) dell'area tutelata che può così essere specificatamente dedicata a finalità naturalistiche.

D'altra parte questa soluzione può risultare eccessivamente onerosa, soprattutto se la si intende adottare per tutto il territorio ricadente in zona A su cui sono presenti diritti di uso civico. In questi casi, previo accordo tra Ente Parco e Comune, il canone in denaro può essere convertito in agevolazioni a vantaggio delle comunità locali. Ad esempio, l'Ente Parco può ridurre le limitazioni per l'esercizio degli usi civici in zona B, oppure farsi carico della manutenzione dei sentieri nella zona di riserva integrale, della regimazione delle acque o della gestione dei boschi demaniali.

Va comunque rilevato che le diverse modalità di esercizio dei diritti di uso civico anche all'interno del territorio di uno stesso Parco, in relazione alla specificità dei regolamenti comunali, se da una parte evidenziano lo stretto legame tra usi civici e territorio, come espressione di aspetti socioculturali della collettività locale che trae utilità da questo legame, dall'altra possono porre obiettive difficoltà per l'Ente Parco in una gestione



dell'area protetta secondo una visione unitaria e coordinata.

È evidente, quindi, la necessità di mettere a punto strumenti che possano coniugare la gestione produttiva dei beni soggetti agli usi civici con la loro gestione conservativa, in una logica di sostenibilità nel lungo periodo.

Tuttavia la legge 394/1991 non fornisce indicazioni in merito alla risoluzione di eventuali problematiche dovute all'esercizio dei diritti di uso civico in aree alle quali viene attribuito un elevato grado di tutela producendo così una potenziale condizione di conflittualità, sia in termini giuridici sia di consenso da parte della collettività, soprattutto dove la conservazione della natura è più cogente.

Le soluzioni proposte devono necessariamente essere adottate in modo differenziato caso per caso: qualora siano presenti emergenze naturalistiche di particolare rilievo, l'accesso all'area, anche per esercitare il diritto di uso civico, potrebbe essere precluso attivando la procedura del mutamento di destinazione; in altri siti, pur ricadenti in zona A, ma dove la conservazione dell'ambiente naturale non è giudicata a rischio, possono essere mantenuti, seppure regolamentati, gli usi civici tradizionali. In questa prospettiva una mappatura degli usi civici in un formato aggiornabile e liberamente consultabile risulta uno strumento indispensabile per identificare tra le aree a maggiore valenza naturalistica tra quelle gravate da diritti di uso civico, al fine di scegliere le opzioni migliori calibrate caso per caso.

GLI USI CIVICI: STRUMENTI DI CONSERVAZIONE

I diritti di uso collettivo delle terre e la loro corretta attuazione, laddove derivati da consuetudini radicate da secoli e riconosciute a livello legislativo, dovrebbero essere considerati come un elemento di presidio del territorio. E tale considerazione è da ritenersi valida tanto nel contesto italiano che in quello europeo. L'interdipendenza tra attività antropica e ambiente naturale ha infatti contribuito alla costruzione del mosaico paesaggistico e al mantenimento del patrimonio culturale e naturale.

Questa concezione, alla base della Convenzione Europea del Paesaggio, in Italia era già fondamento della legge 394/1991 che, se da un lato subordina gli interessi pubblici e privati alla protezione della natura, proibendo le attività suscettibili di compromettere gli ambienti naturali protetti², dall'altro riconosce nella definizione degli obiettivi istitutivi e gestionali dei Parchi Nazionali il ruolo svolto dall'uomo nel plasmare il paesaggio e, in particolare, indica le attività agricole e forestali quali opere di conservazione e di recupero ambientale del territorio.

Le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, esercitate da secoli sul territorio, quali quelle oggetto di uso civico, possono continuare ad assicurare la conservazione della natura così come essa è pervenuta fino a oggi e pertanto sono meritevoli di salvaguardia, nelle aree protette, così come al di fuori di esse, in quanto espressione di una gestione sostenibile delle risorse naturali.

✠ Si veda P. Corona, F. Brun, R. Comino et al., *Selvicoltura e produzioni forestali e silvopastorali: dal bosco risorse strategiche per alimentare green economy e utilità ecosistemiche*, in O. Ciancio, S. Nocentini, *Il bosco. Bene indispensabile per un presente vivibile e un futuro possibile*, Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze 2019, pp. 93-101.

✂ Si veda F. Marinelli, *Per una storia della proprietà collettiva. Solidarietà e ambiente da San Francesco a Papa Francesco*, in "Bollettino della Società Tarquinense d'Arte e Storia - Atti del I convegno nazionale sui domini collettivi. Tarquinia, 8 giugno 2019", XLV, 2019, pp. 15-22.

⌋ Si veda P. Corona, S. De Paulis, D. Di Santo et al., *Terre civiche nelle aree protette: la carta degli usi civici del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*, in "L'Italia Forestale e Montana", LXVIII, 6, 2013, pp. 295-304.

♂ Dal latino medievale *legnaticum*, derivato del latino *lignum* "legno".

⌋ Si veda P. Corona, S. De Paulis, D. Di Santo et al., *Terre civiche nelle aree protette...* cit.

⌋ Art. 1 della Legge 431/1985

✠ Art. 142 del Decreto legislativo 42/2004.

⌋ Corte costituzionale, sentenza 46/1995.

⌋ Si veda B.P. Kaltenborn, H. Haaland, K. Sandell, *The Public Right of Access. Some Challenges to Sustainable Tourism Development in Scandinavia*, in "Journal of Sustainable Tourism", IX, 5, 2001, pp. 417-433.

✠ Finnish Ministry of the Environment. *Everyman's rights in Finland: public access to the countryside: rights and responsibilities*. Edita Prima, Helsinki 2007.

✠ In Svezia, il diritto di accesso pubblico è menzionato sia nel Codice ambientale che nella Costituzione svedese. Si veda K. Sandell, P. Fredman, *The Right of Public Access - opportunity or Obstacle for Nature Tourism in Sweden?*, in "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", X, 3, 2010, pp. 291-309.

✠ *Ibid.*

✠ *Ibid.*

♂ Si veda L. Nichiforel, K. Keary, P. Deuffic et al. *How private are Europe's private forests? A comparative property rights analysis*, in "Land Use Policy" LXXVI, 2018, pp. 535-552.

⌋ Si veda A. Sténs, C. Sandström, *Divergent interests and ideas around property rights: The case of berry harvesting in Sweden*, in "Forest Policy and Economics", XXXIII, 2013, pp. 56-62.

♂ Si veda R. Peltola, V. Hallikainen, S. Tuulentie et al., *Social licence for the utilization of wild berries in the context of local traditional rights and the interests of the berry industry*, in "Barents Studies: People, Economics and Politics", I, 2, 2014, pp.24-49

✠ Si veda E. Pouta, T. Sievänen, M. Neuvonen, *Recreational wild berry picking in Finland - reflection of a rural lifestyle*, in "Society and Natural Resources", XIX, 4, 2006, pp. 285-304.

✠ Ad esempio foglie, linfa di betulla, resina non possono essere liberamente raccolti da chiunque, ma solo dal proprietario della foresta o con un'autorizzazione del proprietario della foresta. Si veda K. Hamunen, M. Kurttila, J. Miina et al., *Sustainability of Nordic non-timber forest product-related businesses—a case study on bilberry*, in "Forest Policy and Economics", CIX, 2009, 102002.

✠ *Ibid.*

✠ Si veda K. Lähinen, T. Myllyviita, P. Leskinen et al., *A systematic literature review on indicators to assess local sustainability of forest energy production*, in "Renewable and Sustainable Energy Reviews", 40, 2014, pp. 1202-1216.

✠ Legge 1766/1927; Legge 394/1991.

✠ Il regolamento del Parco prevede "il divieto di prelievo e di utilizzo delle risorse naturali biotiche ed abiotiche fatta eccezione nei casi di assoluta necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della Riserva", Decreto n. 378 del 7 dicembre 2016 (G.U. n. 24 del 30-1-2017) - Annesso I e L.

✠ Si veda P. Corona, S. De Paulis, D. Di Santo et al., *Terre civiche nelle aree protette...* cit.

♂ Legge 394/91 Art. 12, comma 2, lett. a.

⌋ Si veda A. Abrami, *Il regime giuridico delle aree protette*, Giappichelli, Torino 2000.

♂ Si veda P. Corona, A. Barbati, B. Ferrari et al., *Pianificazione ecologica dei sistemi forestali* (2011), Compagnia delle Foreste, Arezzo, 2019.

✠ Si veda G. Di Plinio, *Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette: il dualismo giuridico dell'ambiente fra tutela comparativa e protezione integrale*, UTET, Torino 1994.